



Comune di
Casazza

Regolamento per la disciplina della Commissione del Paesaggio

Approvato con DCC n. 22 del 30 dicembre 2021

INDICE:

PREMESSA.....	pag. 3
ARTICOLO 1 –Finalità.....	pag. 5
ARTICOLO 2 - Competenze della Commissione.....	pag. 5
ARTICOLO 3 - Composizione della Commissione.....	pag. 5
ARTICOLO 4 - Nomina della Commissione e Incompatibilità.....	pag. 6
ARTICOLO 5 - Struttura tecnica per l'istruttoria della pratiche.....	pag. 6
ARTICOLO 6 - Convocazione della Commissione.....	pag. 7
ARTICOLO 7 - Quorum strutturale e funzionale.....	pag. 7
ARTICOLO 8 - Attività di segreteria della Commissione.....	pag. 7
ARTICOLO 9 - Termini per l'Espressione del Parere.....	pag. 8
ARTICOLO 10 – Indennità.....	pag. 8
ARTICOLO 11 – Durata della Commissione e Sostituzione dei suoi Componenti.....	pag. 8

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina le funzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Casazza (da qui in poi semplicemente "commissione"), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Competenze della Commissione

La commissione per il paesaggio assicura e fornisce al comune l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche necessario per l'espletamento delle funzioni delegate in materia di tutela paesaggistica e ambientale in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004. In tali materie, essa si esprime prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti.

La commissione è competente ad esprimere pareri in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), di competenza comunale secondo la ripartizione delle competenze in materia sancite dall'art. 80 della L.R. 12/2005;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. 12/2005;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
- al rilascio di pareri ai sensi dell'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

ed in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

Art. 3 Composizione della Commissione

La Commissione è composta da n. 5 componenti, tra cui il Presidente.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni

paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum.

Art. 4 Nomina della Commissione ed incompatibilità

La nomina dei componenti della commissione avviene a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso pubblicato all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni e sul sito web istituzionale, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi. Della pubblicazione dell'avviso viene data notizia agli ordini professionali provinciali o, in assenza, regionali affinché gli interessati possano far pervenire la propria candidatura corredata dal proprio curriculum.

I membri della commissione sono nominati, con provvedimento della giunta comunale sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri. Il medesimo provvedimento vengono designati il presidente ed il vice-presidente della commissione.

Fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità, i componenti devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o urbanistica o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi da prendere parte alla discussione e votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quinto grado.

Art. 5 Struttura tecnica per l'istruttoria della pratiche

Come stabilito all'art. 146 comma 6 del D.Lgs.42/2004, ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, deve individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004.

E' facoltà degli Enti locali, al fine di non determinare aggravio di costi per l'ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, di individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio individua all'interno dell'organico assegnato il responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa di autorizzazione paesaggistica consistente nella verifica degli elaborati progettuali allegati alle richieste, nella acquisizione del parere della commissione, nella trasmissione alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, c. 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di tutte le altre attività di assistenza e segreteria previste dal presente regolamento.

Resta inteso che il ruolo di Responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa in materia paesaggistica è incompatibile con lo svolgimento di attività in materia urbanistico-edilizia.

Art. 6 Convocazione della Commissione

La Commissione è convocata dal Responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa in materia paesaggistica in ragione delle istanze sulle quali la commissione è chiamata ad esprimersi.

L'invio della convocazione è effettuato almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica. La convocazione indica la modalità della riunione che può essere svolta in presenza oppure a distanza attraverso apposita piattaforma telematica.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Responsabile dell'istruttoria.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

La documentazione inerente i procedimenti di autorizzazione e sanzione paesaggistica è resa disponibile in consultazione all'atto della convocazione presso la segreteria della commissione oppure tramite

web.

Art. 7 Quorum strutturale e funzionale

Le sedute della Commissione sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno di 2 (due) dei membri. Nel caso di assenza del Presidente la seduta è valida con la presenza di 3 (tre) membri ed è presieduta dal componente più anziano d'età.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza di componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa astensione.

I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono informare il presidente della seduta e non possono assistere al dibattito ed all'espressione del parere.

Art. 8 Attività di segreteria della Commissione

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal Responsabile dell'istruttoria paesaggistica.

La segreteria predispone la documentazione presente nell'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione e dal segretario della stessa.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 9 Termini per l'espressione del parere

La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi, rimanendo, in ogni caso, nei termini massimi fissati dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 10 Indennità

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, per i

componenti della commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

Art. 11 Durata della Commissione e sostituzione dei suoi componenti

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.

I componenti sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.

Per tutte le nuove commissioni o gli eventuali rinnovi, il responsabile dello svolgimento dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa di autorizzazione paesaggistica inserisce, nell'applicativo MAPEL, la data di scadenza della validità della commissione facendo riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza al fine di garantire la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali.